

- (4) Per quanto i fornitori di servizi di compensazione dovrebbero essere in grado di controllare i rischi connessi alla prestazione di servizi di compensazione, una valutazione armonizzata dei clienti attuali e potenziali sotto il profilo dei rischi dovrebbe garantire condizioni commerciali eque e non discriminatorie, tenuto conto dei costi e dei rischi. Alcuni fornitori di servizi di compensazione hanno già l'obbligo di valutare il rischio rappresentato dai clienti secondo i criteri di cui all'articolo 25 del regolamento delegato (UE) 2017/589 della Commissione ⁽⁹⁾. Per garantire una valutazione armonizzata dei clienti sotto il profilo dei rischi, riducendo allo stesso tempo l'onere normativo per i fornitori di servizi di compensazione ed evitando la duplicazione e il conflitto di norme, tutti i fornitori di servizi di compensazione dovrebbero valutare i clienti sulla base dei criteri di cui all'articolo 25 del predetto regolamento delegato.
- (5) Per garantire che le condizioni commerciali siano ragionevoli, così da avere accordi contrattuali imparziali e razionali, commissioni, prezzi e sconti dovrebbero basarsi su criteri oggettivi, tra cui volumi compensati, modelli di compensazione ed esigenze e requisiti del cliente. Al fine di evitare squilibri nelle strutture dei prezzi e conflitti di interesse, commissioni, prezzi e sconti dovrebbero essere fissati con attenzione. Le commissioni addebitate ai clienti dovrebbero distinguere chiaramente tra costi direttamente connessi alla prestazione di servizi di compensazione al cliente e costi relativi alla prestazione di servizi di compensazione in generale, separatamente per ciascuna voce di costo, tra cui costi dei sistemi informatici, costi di licenza e costi di gestione delle garanzie reali.
- (6) Le condizioni contrattuali dovrebbero specificare le condizioni e i criteri per l'accettazione delle operazioni presentate dai clienti alla compensazione e per il diritto del fornitore di servizi di compensazione di decidere la sospensione dei servizi di compensazione e la liquidazione o il close-out delle posizioni del cliente. Una deroga a dette condizioni e a detti criteri dovrebbe essere possibile se ragionevole e debitamente giustificata, anche per controllare i rischi connessi alla prestazione dei servizi di compensazione.
- (7) Per garantire la prevedibilità e la continuità dei servizi di compensazione, i fornitori di servizi di compensazione dovrebbero applicare un termine di preavviso non inferiore a sei mesi per l'estinzione dei contratti o per modifiche che incidono in misura sostanziale sui termini e sulle condizioni concordati. Un periodo di risoluzione più breve dovrebbe essere possibile se ragionevole e debitamente giustificato, anche per controllare i rischi connessi alla prestazione di servizi di compensazione.
- (8) Sia i clienti potenziali che gli attuali clienti dovrebbero beneficiare di condizioni commerciali FRANDT. Considerando che le nuove condizioni andranno a vantaggio dei potenziali clienti a partire dalla data di applicazione del presente regolamento, i fornitori di servizi di compensazione e gli attuali clienti dovrebbero disporre di tempo sufficiente per riesaminare e, se del caso, adeguare le condizioni commerciali concordate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- (9) L'articolo 4, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 è già entrato in vigore e si applicherà a decorrere dal 18 giugno 2021. Per garantire la certezza del diritto quanto ai criteri secondo i quali le condizioni commerciali devono essere considerate FRANDT, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza. Tuttavia, per concedere ai fornitori di servizi di compensazione tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione del presente regolamento, è opportuno rinviarne l'applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai partecipanti diretti e ai clienti che prestano servizi di compensazione nell'Unione, siano essi prestati direttamente o indirettamente («fornitori di servizi di compensazione»), quando tali servizi sono prestati in relazione a contratti derivati OTC soggetti all'obbligo di compensazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.

⁽⁹⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/589 della Commissione, del 19 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle imprese di investimento che effettuano la negoziazione algoritmica (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 417).

